



# PPG

## **Comune di Giornico** Piano regolatore

---

### **Piano particolareggiato dei nuclei di Giornico**

---

## **Regolamento edilizio**

**Febbraio 2024**

---

**In rosso le modifiche effettuate per l'adeguamento del PPG alla Lst rispetto alla precedente versione presentata al municipio (dicembre 2020)**

# INDICE

## CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE

Art. 1	Oggetto e campo d'applicazione .....	2
Art. 2	Base legale .....	2
Art. 3	Obiettivi .....	2
Art. 4	Relazioni con il PR .....	2
Art. 5	Componenti .....	3

## CAPITOLO II NOME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 6	Definizioni .....	4
Art. 7	Linee di arretramento .....	5
Art. 8	Obbligo di manutenzione .....	5

## CAPITOLO III NORME PARTICOLARI

### Sezione 1 Piano degli azzonamenti e categorie d'intervento Piano delle protezioni e assetto delle aree aperte

Art. 9	Piano delle zone .....	6
Art. 10	Zona di conservazione del nucleo .....	6
Art. 11	Zona di correlazione del nucleo .....	12
Art. 12	Zona per scopi pubblici .....	14
Art. 13	Zona agricola .....	19
Art. 14	Zona di protezione del paesaggio .....	19
Art. 15	Zona forestale .....	20
Art. 16	Beni culturali protetti .....	21
Art. 17	Perimetro di rispetto per i beni culturali protetti di Giornico .....	23
Art. 18	Contributo finanziario alla conservazione .....	23
Art. 19	Beni archeologici .....	23
Art. 20	Perimetro di interesse archeologico .....	24
Art. 21	Elementi emergenti .....	24
Art. 22	Punti di vista e tratte panoramiche .....	25
Art. 23	Pavimentazioni tradizionali .....	25
Art. 24	Strade e aree con tratte pergolate .....	25
Art. 25	Spazio riservato ai corsi d'acqua .....	25

### Sezione 2 Piano dell'urbanizzazione e posteggi privati

Art. 26	Zona definita da PR .....	26
---------	---------------------------	----

## CAPITOLO IV NORME FINALI

Art. 27	Deroghe .....	27
Art. 28	Entrata in vigore .....	27

### Abbreviazioni

ISOS	Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
LBC	Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
LCN	Legge sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

Lst	Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
PPG	Piano particolareggiato dei nuclei di Giornico
PR	Piano regolatore comunale
RE	Regolamento edilizio
VSS	Unione dei professionisti svizzeri della strada



## CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

---

- Delimitazione
1. Il piano particolareggiato dei nuclei di Giornico (in seguito PPG) comprende gli insediamenti tradizionali di Giornico villaggio, Santa Maria del Castello, Altirolo, come anche spazi liberi e aree di edificazione in relazione spaziale con il loro contorno.
- Campo d'applicazione
2. Esso si applica nelle parti del territorio comunale designate nel piano delle zone del piano regolatore (PR) come \*comparto del piano particolareggiato (PPG)\*.

### Art. 2 Base legale

---

- Base legale
- Il PPG si fonda sulla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, 21 giugno 2011) e sul relativo regolamento di applicazione (RLst, 20 dicembre 2011), nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.

### Art. 3 Obiettivi

---

- Obiettivi
- Il PPG persegue la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e monumentale dei nuclei di Giornico, così come del contesto naturale e paesaggistico nel quale essi sono inseriti. Parimenti il PPG consente il recupero qualificato delle strutture edilizie esistenti in modo da poterle adeguare alle odierne esigenze per l'abitazione.

### Art. 4 Relazioni con il PR

---

- PR / PPG
1. Il PPG è una componente vincolante del piano regolatore (PR) di Giornico.
- PR / PPG
2. Per gli aspetti pianificatori di competenza comunale non esplicitamente regolamentati nel PPG sono applicabili le disposizioni del PR di Giornico.  
Sono demandate in particolare al piano regolatore (PR) tutti i contenuti e le misure che riguardano il piano dell'urbanizzazione, il programma di urbanizzazione e le norme generali richiamate nel PR.
  3. In caso di divergenze tra il piano particolareggiato dei nuclei (PPG) ed il piano regolatore (PR) di Giornico, all'interno del suo perimetro di riferimento valgono prioritariamente le disposizioni del PPG.

## **Art. 5 Componenti**

---

Documenti  
vincolanti

Il PPG si compone dei seguenti documenti vincolanti:

1. Piano delle zone

Il piano delle zone è rappresentato nei seguenti elaborati grafici in scala 1:500.

a) Piano degli azzonamenti e delle categorie d'intervento

- nucleo di Giornico villaggio (sponda sinistra) piano n. 1a
- nucleo di Giornico villaggio (sponda destra) piano n. 1b
- nucleo di S. Maria del Castello piano n. 2
- nucleo di Altirolo piano n. 3

b) Piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte

- nucleo di Giornico villaggio (sponda sinistra) piano n. 4a
- nucleo di Giornico villaggio (sponda destra) piano n. 4b
- nucleo di S. Maria del Castello piano n. 5
- nucleo di Altirolo piano n. 6

2. Regolamento edilizio

Documenti  
indicativi

Il PPG è accompagnato dai seguenti documenti indicativi:

3. Rapporto di pianificazione con allegate schede informative.

## CAPITOLO II NORME EDIFICATORIE GENERALI

### Art. 6 Definizioni ( \* )

---

Ampliamento	Aumento della volumetria di un edificio esistente.
Aspetto architettonico	Insieme delle linee, delle strutture e dei volumi di una costruzione, che apparendo allo sguardo, ne formano la fisionomia.
Compatibilità con l'ambiente abitativo	Idoneità a coesistere con l'abitazione di attività diverse da essa, perché provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione abitativa, e per il loro aspetto architettonico e volumetria s'inseriscono in modo coerente e armonico nel contesto del nucleo edificato e dei suoi spazi esterni.
Costruzioni accessorie	Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti, poste al servizio di una costruzione principale in rapporto di subordinazione alla medesima.
Manutenzione ordinaria	Interventi periodicamente necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione.
Riattamento	Risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione
Restauro ( * * )	Operazione intesa ad assicurare la conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti compromessi.
Ricostruzione	Rifacimento di un edificio demolito o distrutto di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alla volumetria ed all'aspetto architettonico.
Trasformazione	Cambiamento di destinazione d'uso oppure modifica dell'aspetto esterno, segnatamente ad es. a seguito di ampliamento o di un altro intervento.
Trasformazione non sostanziale	Modifica non rilevante della volumetria, dell'aspetto esterno o della destinazione, che non genera ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese all'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente.

---

(\*) Alcune definizioni che interessano gli interventi nei nuclei, estrapolate dal RE del PR di Giornico, al quale si rimanda per la consultazione del testo completo.

(\*\*) Interventi su edifici tutelati a livello cantonale o locale come beni culturali sottostanno ai disposti della LBC.

## **Art. 7 Linee di arretramento**

---

Linee di  
arretramento

1. Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire.
2. Il rispetto delle linee di arretramento è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie.

## **Art. 8 Obbligo di manutenzione**

---

Edifici

1. Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il terreno annesso, al fine di evitare il loro degrado e mettere in pericolo le persone, le cose e l'ambiente.

Esecuzione  
sostitutiva

2. In caso d'urgenza o d'inadempienza, il Municipio può procedere mediante esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

## CAPITOLO III            NORME PARTICOLARI

### Sezione 1                    Piano degli azzonamenti e categorie d'intervento

#### Piano delle protezioni e assetto delle aree aperte

Il piano degli azzonamenti e categorie d'intervento e il piano delle protezioni e assetto delle aree aperte, costituiscono il comprensorio del PPG.

Questa sezione si compone di prescrizioni normative che disciplinano le zone di utilizzazione e i vincoli del comprensorio.

#### **Art. 9    Piano delle zone**

---

Elementi del  
piano delle zone

1. Il piano delle zone delimita il comprensorio del PPG e lo suddivide nelle seguenti zone d'utilizzazione e di protezione:
  - a) Zona di conservazione del nucleo
  - b) Zona di correlazione del nucleo
  - c) Zona per scopi pubblici
  - d) Area ferroviaria
  - e) Zona agricola
  - f) Zona forestale
2. Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione federale e cantonale.

#### **Art. 10   Zona di conservazione del nucleo**

---

##### I    Delimitazione e destinazioni ammesse

Delimitazione

1. La zona di conservazione del nucleo comprende gli insediamenti che per la qualità della loro struttura edilizia risalente storicamente al passato, composta dal complesso degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione (giardini, orti, spazi liberi di contorno), sono riconoscibili come nuclei abitativi originali del Comune e devono essere conservati nella loro sostanza edilizia esistente.

Destinazioni

- ammesse 2. La zona è destinata in primo luogo all'abitazione, sono pure ammesse attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e con carattere del nucleo per l'aspetto architettonico.
- Zona di protezione 3. La zona di conservazione dei nuclei configura al contempo una zona di protezione ai sensi dell'art. 17 LPT.
- II Criteria d'intervento
- Criteria d'intervento 1. Ogni intervento su edifici, manufatti e spazi esterni inclusi nella zona di conservazione del nucleo devono fondarsi sul rispetto delle qualità architettoniche e spaziali che appartengono all'edificio e al luogo.
- Riattamento 2. Edifici, parti di edificio e manufatti che per le loro caratteristiche specifiche sono di riferimento per l'insieme del nucleo devono essere salvaguardati. Sono ammessi il riattamento con trasformazione d'uso degli spazi interni e piccole aggiunte volumetriche per provati bisogni e per migliorarne le condizioni di abitabilità e di igiene. L'intervento deve prevedere l'allontanamento di elementi estranei che alterano il carattere architettonico dell'edificio e del suo contesto ambientale.
- Trasformazione 3. Edifici del nucleo senza caratteristiche emergenti dal profilo architettonico e urbanistico possono essere trasformati e valorizzati con interventi di adeguamento funzionale degli impianti, riordino del disegno di facciata, e ampliamenti che devono comunque risultare compatibili con il rispetto della volumetria originaria, dell'impianto urbanistico del luogo, come anche degli allineamenti storici e degli spazi esterni di valore.
- Demolizione 4. Edifici o di sue parti in palese stato di rovina possono essere demoliti solo in caso di necessità per motivi di sicurezza pubblica (pericolo di crollo) e alla condizione che si proceda alla sua immediata e confacente ricostruzione.
- Costruzioni recenti 5. Costruzioni recenti incluse nella zona di conservazione del nucleo, che sono state realizzate con criteri architettonici ed urbanistici estranei al carattere del luogo possono essere mantenute allo stato attuale, senza ampliamenti.
- Nuove costruzioni 6. Nuove costruzioni sono eccezionalmente ammesse quando l'intervento consente un ordinato e coerente completamento del tessuto urbanistico storico del nucleo in forma di accostamento ad edifici esistenti o come costruzioni indipendenti in stretta relazione spaziale con le preesistenze. L'edificio potrà presentare disegno contemporaneo, purché rispettoso dei caratteri del contesto nel quale si inserisce per tipologia, forma e uso di materiali.

### III Modalità d'intervento ammesse

Modalità  
d'intervento

1. Le seguenti norme che disciplinano gli interventi edilizi nella zona di conservazione del nucleo hanno lo scopo di preservare la struttura urbanistica e architettonica esistente e di favorire interventi di trasformazione e di adeguamento tecnico per un loro uso soprattutto residenziale adeguato e conforme alle odierne esigenze abitative.

Edifici

#### 1. *Edifici*

- a) Il carattere tipologico, la forma e volumetria degli edifici principali che qualificano l'impianto urbanistico del nucleo sono da salvaguardare, in particolare con opere di manutenzione.

Tetti

#### 2. *Tetti*

- a) I tetti originali in piode devono essere possibilmente conservati con regolari interventi di manutenzione.  
In caso di loro rifacimento sono da rispettare l'originaria geometria generale dei tetti, la pendenza caratteristica delle falde, le sporgenze di gronda e riproporre dettagli di esecuzione coerenti con le tipologie del nucleo.  
Piccole modifiche alle quote dei colmi e delle gronde sono ammesse per giustificate esigenze costruttive, per migliorare le condizioni abitative del sottotetto e per risanare situazioni particolari.  
Sono escluse nuove coperture piane.
- b) Come materiali di copertura sono ammesse le piode e le tegole di cemento di colore grigio.
- c) Per i tetti degli edifici inclusi nel comparto con obbligo di copertura in piode, designato dal piano degli azzonamenti e categorie di intervento, vige l'obbligo della copertura in piode. Tetti esistenti con copertura in altri materiali dovranno essere adeguati in occasione di loro rifacimento.  
Nel caso di necessario rifacimento totale della copertura, il Comune, d'intesa con il Cantone può partecipare, nella forma prevista nello specifico regolamento con un contributo a sostegno dei maggiori costi derivanti dall'impiego di piode,
- d) È vietata la formazione di cavità, terrazze, abbaini, ecc. nelle falde dei tetti; per contro. Sono ammessi piccoli lucernari per consentire l'accesso al tetto purché di dimensione contenuta, se costituiscono l'unica fonte di luce e di aria per il locale sottotetto.
- e) Gli impianti solari non devono ricoprire più del 40% della superficie delle singole falde del tetto; di principio devono essere collocati complanari al tetto, raggruppati in posizione centrale e con forma rettangolare; il colore deve essere adeguato alla copertura originale; gli elementi tecnici di raccordo e appoggio non devono essere visibili; in ogni caso gli impianti solari non devono comportare un pregiudizio importante alla sostanza storico-architettonica e monumentale del nucleo o della costruzione interessata.

La posa di pannelli solari è soggetta alla procedura di domanda di costruzione.

- f) La lattoneria deve essere eseguita in rame.

### 3. *Facciate*

Facciate

- a) Le superfici di facciate antiche sono possibilmente da mantenere e da restaurare nel rispetto della loro tipologia originaria, in particolare per l'esecuzione di rappezzi di intonaco. Sono esclusi interventi che portano allo scrostamento a vista della parte basale intonacata (zoccolo) della facciata. In caso di rifacimento totale o parziale dell'intonaco sono da adottare materiali e tecniche di esecuzione che si armonizzano con il contesto del nucleo. Non sono ammessi intonaci plastici e l'applicazione di rivestimenti sintetici.
- b) La tinteggiatura esterna di elementi architettonici (facciate, gronde, serramenti, inferriate, parapetti, ecc.) deve rispettare le tonalità dei colori locali, derivate da terre naturali. È vietato l'impiego di prodotti a dispersione o sintetici.
- c) La posa di rivestimento termico esterno (cappotto) è di principio esclusa sulle facciate di edifici prospicienti strade e aree pubbliche del nucleo. In casi eccezionali può essere ammesso l'isolamento esterno quando l'intervento risulta compatibile con le caratteristiche dell'edificio e consente di rispettare la complanarità di facciata con gli edifici contigui. Con l'intervento sono da ripristinare tutti gli elementi di facciata.
- d) Tutti gli elementi architettonici, di finitura e di decorazione delle facciate come intonaci, pietre, colorazioni, serramenti, inferriate, chiusure, ecc. sono da mantenere nella loro situazione d'origine. In caso di loro necessaria sostituzione sono da adottare criteri d'esecuzione rispettosi del contesto.
- e) Nuovi balconi sono di principio esclusi; eccezionalmente possono essere ammessi quando si integrano nel disegno di facciata dell'edificio, presentano basamento in pietra naturale o in materiale leggero (legno, ferro dipinto) e dimensioni che riflettono la tradizione locale. Per il risanamento di balconi esistenti sono da utilizzare materiali coerenti e ringhiere in ferro a disegno semplice e aste verticali.

### 4. *Aperture*

Aperture

- a) Le aperture che valorizzano il disegno della facciata devono essere mantenute. Per le restanti aperture il Municipio può consentire il loro riordino formale e funzionale, nel rispetto delle tipologie locali. In caso di sostituzione delle finestre sono da adottare serramenti in legno, in ferro dipinto o in alluminio termolaccato.

È escluso l'impiego di serramenti in metallo leggero anodizzato e in materiale sintetico (PVC).

- b) Come chiusure oscuranti possono essere impiegate persiane in legno o in alluminio termolaccato o tende interne; all'esterno è escluso l'impiego di avvolgibili, lamelle a pacco, tende, ecc.
- c) Le porte e i portoni antichi in legno devono essere possibilmente conservati. In caso di loro rifacimento sono da eseguire in legno o metallo con disegno semplice.

Installazioni e  
Impianti tecnici

#### 5. *Installazioni e impianti tecnici*

- a) La posa esterna in facciata di canne fumarie in metallo è di principio esclusa. Per giustificate situazioni di forza maggiore il Municipio può accordare la loro posa su prospetti secondari che non confinano con strade e aree pubbliche. In ogni caso comignoli e canne fumarie sono da eseguire con rivestimento in rame.
- b) La posa di unità esterne necessarie per il riscaldamento con sistema a termopompa è di principio esclusa negli spazi aperti del nucleo. Questi elementi sono pertanto da collocare all'interno dell'edificio.

Manufatti  
e spazi esterni

#### 6. *Manufatti e spazi esterni*

- a) Le corti e i passaggi porticati designati nel piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte sono considerati elementi di pregio per le qualità architettoniche e spaziali del nucleo e devono pertanto essere salvaguardati nella loro attuale struttura e se del caso risanati con interventi di tipo conservativo.
- b) Manufatti privati e pubblici all'interno del nucleo, quali muri, recinzioni, scalinate e pavimentazioni tradizionali sono possibilmente da conservare nelle loro funzioni e caratteristiche originali e dove necessario da ripristinare tecniche e dell'uso di materiali.
- c) Gli spazi esterni del nucleo, designati dal piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte come "spazio aperto di rispetto" sono in possibilmente da mantenere nella loro attuale estensione e stato di fatto, insieme alle alberature, piantagioni e coltivazioni tradizionali, quali elementi del paesaggio e di relazione con l'edificato.  
In ogni caso è da escludere l'utilizzazione degli spazi liberi a scopo di deposito all'aperto, per la posa di impianti e strutture tecniche o per destinazioni che pregiudicano l'obiettivo di tutelare l'integrità del contesto ambientale

Costruzioni  
accessorie

#### 7. *Costruzioni accessorie*

- a) Nuove costruzioni accessorie sono di principio escluse.

Possono essere ammesse piccole costruzioni per il deposito di attrezzi, di utensili da giardinaggio e di legna da ardere. Le costruzioni devono risultare rispettose, dal profilo formale e della scelta di materiali, con carattere del contesto nel quale sono inserite

Autorimesse e  
posteggi esterni

#### 8. *Autorimesse e posteggi esterni*

- a) La formazione di autorimesse e posteggi privati è di principio esclusa. Per casi specifici si richiama la normativa della zona di correlazione del nucleo (RE, art. 11)

Distanze minime

#### 9. *Distanze minime*

- a) In aggiunta a quanto stabilito alle cifre precedenti, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti valgono le seguenti norme:

- Verso un edificio senza aperture: in contiguità o a ml 3.00
- Verso un edificio con aperture: ml 4.00
- Verso un fondo aperto: a confine o a ml 1.50

Nel caso di edifici prospicienti, separati da un'area pubblica, la distanza fra edifici non si applica.

### IV Aree da riqualificare

Aree da  
riqualificare

1. Le aree da riqualificare riguardano gli interventi di riqualifica sulla scorta di progetti unitari di sistemazione paesaggistica, naturalistica ed architettonica sono designate dal piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte. I relativi progetti di ridefinizione ambientale e funzionale saranno promossi dal Municipio, e riguardano:

a) Comparto casa Stanga

L'area include il contesto esterno prospiciente Casa Stanga (bene culturale di interesse cantonale) e comprende la cantina/canva al fmn 469 il cui imponente tetto è crollato nel 2014 (bene culturale di interesse cantonale), e inoltre alcuni spazi aperti di proprietà privata (fmn 474 e 476), alcuni spazi aperti di proprietà pubblica e fondi pubblici con la casa al fmn 455 di proprietà comunale.

Per le qualità storico-architettoniche del tessuto edilizio e del tracciato stradale il comparto ha le potenzialità per divenire un importante luogo pubblico quale piazza del nucleo arredata con spazi pedonali.

b) Comparto Isola

La protezione e valorizzazione dell'isolotto sul Ticino, collegato da due ponti di origine medievale quale luogo di interesse pubblico e monumentale, dovrà basarsi un'analisi storica ed archeologica relativa al suo passato preindustriale, del quale sopravvivono diverse testimonianze. L'intervento di recupero

paesaggistico ed ambientale dovrà includere Il progetto è in relazione con il restauro dei due ponti medievali, l'approntamento di misure a favore di una più articolata pedonalizzazione e fruibilità pubblica e di protezione delle preesistenze edilizie, dei manufatti tradizionali e degli spazi aperti

	V	<u>Prevenzione dai rumori</u>
Prevenzione dai rumori	6.	Grado di sensibilità (ai sensi dell'OIF): II
	VI	<u>Requisiti formali</u>
Domanda di costruzione	1.	Per interventi di ampliamento, di ricostruzione e di nuova edificazione è richiesta la presentazione di una domanda preliminare ordinaria di costruzione, secondo i disposti della LE.
Documenti	2.	Ogni domanda di costruzione per interventi su fondi inclusi nel perimetro della zona di conservazione del nucleo deve comprendere, oltre a quanto richiesto nella LE:  a) un rilievo completo della situazione attuale (piante, sezioni facciate) in scala adeguata, preferibilmente 1:50  b) un progetto d'intervento in scala adeguata, preferibilmente 1:50 con la necessaria documentazione tecnica  c) una documentazione fotografica esaustiva dell'edificio.  Il Municipio ha la facoltà di esigere ulteriori documenti per una migliore valutazione del progetto.
Campioni	3.	I materiali di rivestimento, la tinteggiatura delle facciate come pure i colori di tutti gli elementi architettonici devono essere approvati dal Municipio prima dell'esecuzione. Il Municipio può concedere deroghe sui materiali, sulla tinteggiatura e sui colori per eccezioni motivate da un chiaro concetto architettonico.

## **Art. 11 Zona di correlazione del nucleo**

Delimitazione	1.	La zona di correlazione del nucleo, designata dal piano degli azzonamenti e delle categorie d'intervento, include porzioni di territorio edificabile sul contorno o in diretta relazione spaziale con l'insediamento storico.
Destinazione	2.	La zona è destinata in primo luogo all'abitazione, sono pure ammesse attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e all'aspetto architettonico.

- |                                |    |  |         |
|--------------------------------|----|--|---------|
| Criteri costruttivi            | 3. | Nuove edificazioni e opere di sistemazione esterna devono risultare adeguate al particolare contesto per inserimento, volumetria, materiali di costruzione e di finitura, tonalità dei tinteggi.   |         |
| Parametri edificatori          | 4. | Parametri edificatori  |         |
|                                |    | a) Indice di sfruttamento massimo  | 0.30    |
|                                |    | b) Indice di occupazione massimo   | 30%     |
|                                |    | c) Altezza massima   | ml 7.50 |
|                                |    | e) Altezza massima al colmo  | ml 9.50 |
|                                |    | f) Distanza minima da confine  | ml 3.00 |
|                                |    | d) Tetto a falde con copertura in tegole di cemento di colore grigio.  |         |
| Sistemazione del terreno       | 5. | Di principio il profilo naturale del terreno è da rispettare nel suo aspetto evitando sostanziali modifiche mediante opere di sistemazione esterna.<br><br>In casi particolari, per assicurare altimetrie coordinate su medesimo fondo o verso fondi contigui il Municipio può autorizzare la formazione di terrapieni mediante muri di sostegno dell'altezza massima di ml 1.50, misurata dal terreno naturale.<br><br>Il terreno non occupato da costruzioni, vie d'accesso, pavimentazioni e posteggi è da sistemare a prato, giardino o a orto/vigneto.  |         |
| Opere di cinta                 | 6. | I fondi possono essere delimitati con la posa a confine di opere di cinta formate da elementi piani, reti metalliche, inferriate, siepi verdi con altezza massima di ml 2.00 dal terreno sistemato.  |         |
| Autorimesse e posteggi privati | 7. | Per fondi fronteggianti strade aperte al traffico veicolare può essere ammessa la formazione di posteggi esterni non coperti, qualora dispongano di adeguata superficie libera e alla condizione che la loro realizzazione non richieda importanti alterazioni altimetriche per la sistemazione del terreno naturale e di demolizione di muri e manufatti in contrasto con la tutela degli edifici e degli spazi liberi esterni.<br>Costruzioni accessorie ad uso di autorimessa privata sono ammesse quando possono essere integrate dal profilo architettonico nel disegno dell'edificio principale o quando l'intervento sia compatibile con il loro impatto paesaggistico negli spazi liberi.<br>La formazione di nuovi accessi carrabili non deve comportare demolizioni importanti nei preesistenti muri di cinta. |         |

Costruzioni

accessorie

8. Le costruzioni accessorie devono rispettare i valori ambientali del nucleo. Sono escluse in particolare strutture prefabbricate con tipologia a "chalet" e sgabuzzini/depositi in materiali plastici. Interventi di risanamento per costruzioni accessorie esistenti sono ammessi quando l'intervento comporta l'allontanamento di elementi e materiali conflittuali.

a) Parametri edificatori per le costruzioni accessorie:

- Altezza massima: ml 3.00
- Tetto a falde
- Altezza massima al colmo: ml 4.50
- Lunghezza massima: ml 6.00

b) Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto oggettivamente necessario per il servizio alla costruzione principale.

c) Costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture, oppure a una distanza minima di ml 1.50 dal confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da edifici principali posti sul fondo contiguo:

- ml 3.00 se detto edificio non presenta aperture
- ml 4.00 se detto edificio presenta aperture o prospetto

d) Una costruzione accessoria può essere edificata verso un'altra costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo se questa non presenta aperture; in presenza di aperture deve essere rispettata la distanza minima di ml 1.50.

Prevenzione dai rumori

9. Prevenzione dai rumori

Grado di sensibilità (ai sensi dell'OIF): II

## **Art. 12 Zona per scopi pubblici**

---

Destinazioni ammesse

1. La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all'adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici.

Sono consentite le costruzioni necessarie all'adempimento di compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse costruzioni complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc.

Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano necessari ai compiti d'interesse pubblico.

- Delimitazione
2. Il PPG delimita le seguenti zone d'interesse pubblico:
    1. Comparto S. Maria del Castello  
fmn 632, 633 e 700
      - 1.1 Spazio aperto  
Destinazione: area prativa  
Modalità d'intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
      - 1.2 Chiesa di S. Maria del Castello  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
      - 1.3 Ruderì castello di S. Maria  
Destinazione: testimonianza storica  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
    2. Comparto S. Nicolao  
fmn 679, 680 e 681
      - 2.1 Vigneto  
Destinazione: vigneto tradizionale  
Modalità di intervento; perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
      - 2.2 Chiesa di S. Nicolao  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
      - 2.3 Casa del Beneficio di San Nicolao  
Destinazione e modalità di intervento:
        - a) in caso di demolizione dell'edificio: sistemazione esterna secondo licenza edilizia perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)
        - b) in caso di mantenimento dell'edificio: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
      - 2.4 Edificio abitativo  
Destinazione: residenziale  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II

3. Comparto Oratorio  
fmn 726 parz., 728, 729, 730 e 731
  - 3.1 Edificio ex oratorio  
Destinazione: utilizzazioni di interesse pubblico  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
  - 3.2 Casa  
Destinazione: residenziale  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
  - 3.3 Casa (già parrocchiale)  
Destinazione: residenziale  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
4. Comparto S. Michele e cimitero  
fmn 822, 823 e 824
  - 4.1 Chiesa e campanile  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
  - 4.2 Cimitero  
Destinazione: cimitero comunale  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
Perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
5. Isola  
fmn 654
  - 5.1 Spazio aperto  
Destinazione: area verde  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17),  
area da riqualificare (RE, art. 10)  
GdS: II
6. Museo di Leventina  
fmn 470 e 471
  - 6.1 Case Stanga e Clemente  
Destinazione: museo etnografico regionale  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
7. Comparto Casa anziani  
fmn 741 parz., 746, 747, 1514

- 7.1 Casa per anziani II dei Comuni di Leventina  
Destinazione: casa per anziani  
Modalità di intervento: (PR variante 15 maggio 2012 e  
agg.)  
GdS: II
- 7.2 Casa già Pezzini  
Destinazione: struttura di servizio per la casa anziani  
(attività sociali / ricreative)  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
- 7.3 Ex torchio Pattani  
Destinazione: spazio per attività di interesse collettivo  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art.16)  
GdS: II
- 7.4 Spazio aperto  
Destinazione: area verde casa anziani  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
- 7.5 Vigneto  
Destinazione: vigneto tradizionale  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
- 7.6 Posteggio esterno casa anziani  
Destinazione: posteggio esterno per il personale della  
Casa  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
Zona di protezione del paesaggio (RE, art. 14)  
GdS: II
- 8. Comparto Centro civico  
fmn 455
  - 8.1 Casa comunale  
Destinazione: amministrazione, scuola, patriziato  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE art. 17)  
GdS: II
  - 8.2 Ex asilo  
Destinazione: asilo nido  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
  - 8.3 Scuola per l'infanzia  
Destinazione: scuola per l'infanzia  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
  - 8.4 Piazza Stanga  
Destinazione: spazio pedonale

- Modalità di intervento: area da riqualificare (RE, art. 10)  
perimetro di rispetto (RE, art. 12)  
GdS: II
- 8.5 Casa  
Destinazione: servizi comunali  
Modalità di intervento: area da riqualificare (RE, art.10),  
perimetro di rispetto (RE, art. 12)  
GdS: II
- 8.6 Spazio aperto  
Destinazione: area verde di correlazione all'edificio  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
- 8.7 Posteggio amministrazione pubblica  
Destinazione: posteggio all'aperto riservato agli utenti uffici  
comunali e visitatori casa anziani  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
9. Oratorio di S. Carlo  
fmn 414
- 9.1 Chiesa  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art.16)  
GdS: II
10. Comparto Oratorio di Loreto  
fmn 336 e 340
- 10.1 Chiesa e sagrato  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
- 10.2 Spazio esterno di valore ambientale  
Destinazione: spazio esterno di valore ambientale  
Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, art. 17)  
GdS: II
11. Torre di Attone  
fmn 393
- 11.1 Torre  
Destinazione: struttura per eventi di interesse pubblico  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, art. 16)  
GdS: II
12. Oratorio di S. Maria Maddalena  
fmn 207
- 12.1 Chiesa e portico  
Destinazione: edificio di culto  
Modalità di intervento: bene culturale protetto (RE, 16)  
GdS: II

### 13. Punto di vista fmn 473 (parte)

#### 13.1 Terrazza sul Ticino Destinazione: punto di vista Modalità di intervento: perimetro di rispetto (RE, 17) GdS: II

Le zone elencate alle cifre 2, 3, 5, 9, 10, 12 si riferiscono ad edifici privati d'interesse pubblico.

## **Art. 13 Zona agricola**

---

Zona agricola

La zona agricola compresa nel perimetro PPG include i terreni assegnati a tale scopo che nell'interesse generale di salvaguardia del paesaggio e del contesto monumentale dei nuclei devono essere coltivati dall'agricoltura, possibilmente in forma di vigneti tradizionali.

Riguardo le funzioni e le utilizzazioni ammesse nella zona agricola, si rimanda alle disposizioni del PR di Giornico.

## **Art. 14 Zona di protezione del paesaggio**

---

Zona protezione  
del paesaggio

1. Sono istituite le seguenti zone a protezione di paesaggi d'importanza locale:

**ZPP1 Campagna di Altirolo con l'aggregato dei grotti**  
Di questa zona solo una piccola parte sul margine sud del nucleo risulta inclusa nel perimetro del PPG

**ZPP4 Pendio vignato S. Maria del Castello**

**ZPP6 Comparto delle Chiese in sponda destra**

**ZPP7 Comparto del fiume Ticino e Isola**

**ZPP8 Loreto**

**ZPP9 San Carlo**

Finalità

2. Lo scopo della protezione del paesaggio è:

per la ZPP1, di rispettare la fascia perimetrale del nucleo edificato;

per la ZPP4, di valorizzare l'immagine del poggio con le sue costruzioni, di riferimento per l'aspetto di località di Giornico;

per la ZPP6, di salvaguardare l'importante valore dell'area ecclesiastica e dei suoi vigneti, che dialogano con l'insediamento storico sulla sponda opposta del Ticino;

per la ZPP7, di mantenere il carattere degli spazi liberi in parte terrazzati, dei muri in sasso e degli altri manufatti tradizionali, delle alberature e piantagioni.

per la ZPP8, la conservazione dello spazio aperto adiacente al bene culturale, in relazione con gli edifici che lo contornano;

per la ZPP9, ....???

Modalità  
d'intervento

3. In generale sono ammesse unicamente utilizzazioni che non ne compromettono la qualità e l'obiettivo della protezione. Nei fondi edificabili di correlazione la parte protetta come ZPP può essere può essere conteggiata nell'indice di sfruttamento, e utilizzata per la posa di arredi e di piccole strutture al servizio dell'abitazione, rispettose del contesto.

In particolare

- a) sono vietate modifiche sostanziali della conformazione naturale del terreno;
- b) l'equilibrio ambientale dei nuclei di grotti deve essere preservato con il mantenimento ed il restauro degli edifici, degli arredi esterni tradizionali, dei viottoli, degli alberi d'alto fusto e degli elementi che determinano il carattere degli insediamenti;
- c) sono da salvaguardare le colture tradizionali presenti, in particolare i vigneti, e i loro manufatti (muri, scale, recinzioni, pavimentazioni, costruzioni rurali) con regolari interventi di manutenzione;
- d) le superfici prative sono da mantenere mediante sfalci regolari;
- e) nuove costruzioni sono escluse.

## **Art. 15 Zona forestale**

---

Zona forestale

1. La zona forestale svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la legislazione federale e cantonale sulle foreste.

Limite accertato

2. I limiti del bosco a contatto con le zone edificabili riportati nel piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo.

## Art. 16 Beni culturali protetti

Beni culturali  
cantonali

1. Sono beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della LBC:

BCC01	Chiesa di S. Maria del Castello,	n. scheda SIBC (A 142)
BCC02	Castello di S. Maria (ruderi),	n. scheda SIBC (A 1741)
BCC03	Chiesa di S. Nicolao e sagrato,	n. schede SIBC (A 141 e A 30229)
BCC04	Ponte ovest,	n. scheda SIBC (A 185)
BCC05	Cappella dei Morti,	n. scheda SIBC ( A 163)
BCC06	Ponte est,	n. scheda SIBC (A 184)
BCC07	Casa Stanga,	n. scheda SIBC (A 161)
BCC08	Cantina,	n. scheda SIBC (A 1692)
BCC09	Casa già Scalabrini,	n. scheda SIBC (A 145)
BCC10	Torre di Attone,	n. scheda SIBC (A 144)
BCC11	Edificio rurale con portico,	n. scheda SIBC ( A 1685)
BCC12	Casa,	n. scheda SIBC (A 8479)

Beni culturali  
locali

2. Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC:

<b>BCL01</b>	<b>Antica mulattiera,</b>	<b>n. scheda SIBC (A 30264)</b>
BCL02	Sottocentrale elettrica,	n. scheda SIBC (A 9679)
BCL03	Villetta annessa alla sottocentrale,	n. scheda SIBC (A 9680)
BCL04	Ponte stradale a doppio arco,	n. scheda SIBC (A 9676)
BCL05	Casa (già parrocchiale),	n. scheda SIBC (A 8484)
BCL06	Portale,	n. scheda SIBC (A 30263)
BCL07	Chiesa di S. Michele,	n. scheda SIBC (A 146)
BCL08	Campanile della chiesa,	n. scheda SIBC (A 19661)
BCL09	Monumento funerario a Pietro Giudici,	n. scheda SIBC (A 30266)
BCL10	Via Crucis stazioni 1-14,	n. schede SIBC (A 18408 - A 18409, A 18411/ A18418 e A 30192 - A 30195)
BCL11	Croce cimiteriale,	n. scheda SIBC (A 30202)

BCL12	Edificio con cappella funeraria e loculi,	n. scheda SIBC (A 30265)
BCL13	Cappella funeraria di Paolo Giudici,	n. scheda SIBC (A 30267)
BCL14	Cappella del Cristo,	n. scheda SIBC (A 162)
BCL15	Casa già Maspero,	n. scheda SIBC (A 8523)
BCL16	Ex pensione Giornico,	n. scheda SIBC (A 9603)
BCL17	Casa con dipinti esterni,	n. scheda SIBC (A 1703)
BCL18	Edificio ex gendarmeria,	n. scheda SIBC (A 9678)
BCL19	Casa già Losserani,	n. scheda SIBC (A 1707)
BCL20	Ex torchio con affresco esterno,	n. scheda SIBC (A 1689)
BCL21	Edificio ex asilo vecchio	n. scheda SIBC (A 9681)
BCL22	Edificio (Ristorante Posta),	n. scheda SIBC (A 9604)
BCL23	Oratorio di S. Carlo,	n. scheda SIBC (A 1221)
BCL24	Apiario,	n. scheda SIBC (A 30262)
BCL25	Case contigue,	n. scheda SIBC (A 8470)
BCL26	Fontana monolitica ottagonale,	n. scheda SIBC (A 8137)
BCL27	Nevèra,	n. scheda SIBC (A 16023)
BCL28	Edificio ex torchio,	n. scheda SIBC (A 30205)
BCL29	Casa	n. scheda SIBC (A 8476)
BCL30	Casa,	n. scheda SIBC (A 30206)
BCL31	Oratorio di S. Maria Loreto,	n. scheda SIBC (A 1228)
BCL32	Casa già Solari,	n. scheda SIBC (A 9675)
<b>BCL33</b>	<b>Oratorio di S. Maria Maddalena</b>	<b>n. scheda SIBC (A 1222)</b>
<b>BCL34</b>	<b>Fontana</b>	<b>n. scheda SIBC (A 31130)</b>

3. Ove non diversamente specificato ai precedenti cpv. 1) e 2), la protezione del bene culturale immobile protetto si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
4. I proprietari di beni culturali immobili protetti hanno l'obbligo di conservarli nella loro sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.

5. Per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse cantonale valgono le disposizioni dell'art. 24 LBC, per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse locale quelle dell'art. 25 LBC.
6. Il Municipio fa menzionare a registro fondiario l'assoggettamento alla LBC dei beni culturali elencati al cpv. 1.

### **Art. 17 Perimetro di rispetto per i beni culturali protetti di Giornico**

---

Perimetro di rispetto

1. A tutela dei seguenti beni culturali protetti di interesse cantonale è istituito e delimitato nel piano delle zone il seguente perimetro di rispetto PRisp 1 ai sensi dell'art. 22 cpv 2 LBC:

Chiesa di S. Nicolao (A141 e A30'229), Chiesa di S. Maria del Castello (A142), Torre di Attone (A144), Casa già Scalabrini (A 145), Casa Stanga (A161), Cappella dei Morti (A163), Ponte est (A184), Ponte ovest (A185), Edificio rurale con portico (A1'685), Cantina (1'692), Castello di S. Maria (A1'741), Casa (A8'479).

2. Entro il perimetro di rispetto PRisp 1 non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali protetti. Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno di detto perimetro devono essere sottoposte per preavviso all'Ufficio cantonale dei beni culturali (UBC).

### **Art. 18 Contributo finanziario alla conservazione**

---

Contributo finanziario alla conservazione

1. Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.
2. Si applicano per analogia gli artt. 8 e segg. LBC e 6 e segg. regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RBC, RL 9.3.2.1.1).

### **Art. 19 Beni archeologici**

---

Beni archeologici

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione ai sensi della LBC.
2. Chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta avviene durante

l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.

## **Art. 20 Perimetro di interesse archeologico**

---

Perimetro di interesse archeologico

1. Nel piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte sono delimitati i seguenti perimetri di interesse archeologico, nei quali sono presenti o possono essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o da proteggere ai sensi della LBC:

PIA 1 Torre di Attone, n. scheda SIBC (PIA192)

PIA 2 Comprensorio a SO del nucleo, n. scheda SIBC (PIA193)

2. Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno della zona di interesse archeologico devono riportare negli appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

## **Art. 21 Elementi emergenti**

---

Protezione

1. I seguenti elementi emergenti d'importanza locale indicati nel piano delle zone sono protetti come monumenti naturali ai sensi della LCN:
  - EN 2 Muro a secco
  - EN 3 Siepe o boschetto
  - EN 5 Albero singolo
  - EN 6 Rifugio per chiroterri
  - EN 7 Recinzione in lastre di granito
  - EN 12 Filare alberato
2. Gli elementi emergenti protetti devono essere conservati e valorizzati. In generale è vietata qualsiasi manomissione che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico. Deroghe in casi eccezionali possono essere concesse dal Municipio sentito il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio.
3. Per assicurare la salvaguardia di singoli elementi emergenti il Municipio può stipulare con i proprietari o gestori appositi accordi, che stabiliscono la durata e le modalità di protezione, nonché i compensi finanziari; sono riservate eventuali competenze del Legislativo comunale.

## **Art. 22 Punti di vista e tratte panoramiche**

---

Punti di vista e  
tratte panoramiche

1. Nel piano delle protezioni e assetto delle aree aperte sono indicati i punti di vista e le tratte panoramiche che devono essere salvaguardati.
2. Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del terreno, le opere di cinta e le piantumazioni non possono superare in altezza la quota della strada in corrispondenza della quale il vincolo è stabilito.

Eccezionalmente il Municipio può imporre altre modifiche sull'ubicazione e sull'ingombro volumetrico di nuovi edifici e impianti, nella misura in cui necessarie per salvaguardare le finalità del vincolo.

## **Art. 23 Pavimentazioni tradizionali**

---

Pavimentazioni  
tradizionali

Nel piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte sono indicati gli spazi pubblici o di interesse pubblico (strade prioritariamente pedonali, piazze, posteggi) da arredare con pavimentazione tradizionale (acciottolato) o di tipo pregiato (lastricato) consoni al carattere del nucleo protetto e conformi, per materiali e tipo di esecuzione, a quelli già presenti.

## **Art. 24 Strade e aree con tratte pergolate**

---

Strade con tratte  
pergolate

1. Nel piano delle protezioni e di assetto delle aree aperte sono indicati gli spazi pubblici arredati con i tradizionali pergolati a vite, che includono anche alcune fasce di terreno su fondi privati ad essi confinanti.
2. Queste strutture caratteristiche per il paesaggio di Giornico sono da mantenere e possibilmente da restaurare e ampliare.
3. Per la conservazione e il ripristino di pergolati tradizionali e per il loro completamento con nuove strutture di esecuzione coerente, il Municipio partecipa ai costi di manutenzione e di realizzazione, nella forma e con modalità che saranno stabilite in un apposito regolamento.

## **Art.25 Spazio riservato ai corsi d'acqua - SRCA**

---

Spazio riservato ai  
Corsi d'acqua

1. Il Piano degli azzonamenti e delle categorie d'intervento riporta lo spazio riservato ai corsi d'acqua. Quest'ultimo concerne le zone di protezione delle acque superficiali giusta l'art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), come pure gli artt. 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).
2. Riguardo le funzioni, le utilizzazioni ammesse e lo sfruttamento dello Spazio riservato ai corsi d'acqua si rimanda alle disposizioni del PR di Giornico.

**Sezione 2****Piano dell'urbanizzazione e posteggi privati****Art. 26 Zona definita da PR**

---

Zona definita  
da PR

Il disciplinamento di strade, di percorsi pedonali e ciclabili e di posteggi pubblici e privati, non contemplati nel PPG, sono legiferati dalle norme attuative del PR in vigore.

## CAPITOLO IV      NORME FINALI

### **Art. 27**    Derghe

---

Deroghe

Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto delle finalità e dello spirito del piano particolareggiato il Municipio può concedere deroghe conformemente all'art. 66 Lst.

### **Art. 28**    Entrata in vigore

---

Entrata in  
vigore

Il presente Regolamento edilizio, adottato dal Consiglio comunale il .....  
entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.